

Publicato il 17/11/2022

**N. 15284/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03067/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3067 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di non idoneità reso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma, nell'ambito della procedura concorsuale avente ad oggetto il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e Carabinieri;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, nei limiti di interesse:
- degli atti, documenti e verbali, anche allo stato non conosciuti, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- della direttiva tecnica approvata con D.M. del 4 giugno 2014.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/10/2022:

annullamento nei limiti di interesse della graduatoria del concorso per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con i motivi aggiunti oggi in disamina, il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria di merito del concorso per cui è causa, laddove non risulta in graduatoria, nonostante l'esito favorevole della verifica disposta dalla Sezione con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- e la già disposta ammissione con riserva al prosieguo della procedura, di cui all'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di due controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente

l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter accogliere, nelle more, la domanda incidentale di sospensione, ai fini dell'inserimento con riserva del ricorrente in graduatoria e dell'ammissione con riserva del medesimo al corso formativo;

Ritenuto di fissare, per la discussione del merito, la Pubblica Udienza del 22 marzo 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- accoglie, nelle more, la domanda di sospensione ai fini di cui in motivazione;

- fissa per la discussione del merito la Pubblica Udienza del 22 marzo 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022

con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF, Estensore

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.